



**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**N. 101 DEL 20/06/2023.**

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "G. MAZZINI" LOTTO 1 CORPO A (FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA M4.C1.I3.3) - CUP: B15E22000990001 - DELEGA PER LA PROCEDURA DI GARA ALLA S.U.A. PROVINCIA DI VARESE.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 136 del 13/08/2010: art. 13 che istituisce la stazione unica appaltante e le relative finalità, le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti denominate S.U.A., al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;
- il D.P.C.M. 30.06.2011 che definisce l'elenco dei soggetti che possono aderire alla S.U.A., tra cui sono compresi gli enti locali territoriali, la natura giuridica della S.U.A. come centrale di committenza ex art. 2 c. 2 del citato D.P.C.M. e dell'art. 3 c. 34 del D.lgs. 163/2006, le attività e i servizi della S.U.A., le modalità costitutive della S.U.A. tramite convenzione;

Richiamata la delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 29.06.2015 avente per oggetto "Convenzione di adesione alla S.U.A. – Provincia di Varese" con la quale è stato approvato lo schema di convenzione della Stazione Unica Appaltante (denominata S.U.A) in capo alla Provincia di Varese, di cui al D.lgs. 163/06 art. 33 e seguenti;

Vista la nota del 05/08/2015 con la quale il Comune di Cislago ha comunicato che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2015, ha stabilito di aderire alla SUA – Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese, approvandone il relativo schema di convenzione;

Dato atto che in data 05/08/2015 è stata sottoscritta tra le parti la convenzione sopra citata;

Vista deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 19/06/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria "G. Mazzini" Lotto 1 Corpo A, redatto dall'ing. Sabrina Freda, che prevede un importo complessivo dei lavori di € 249.960,00, oltre IVA 22%, di cui € 19.960,00 per oneri per la sicurezza, e un importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, pari a 230.000,00, oltre IVA 22%;

Visti il verbale di verifica e il verbale di validazione del progetto redatti dal R.U.P. dott.ssa Marina Lastraioli in data 19/06/2023 ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016;

Visto il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2023 – 2025 e il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, approvati con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15/03/2023, successivamente modificati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2023-2025 e dell'Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2023;

Dato che l'intervento di che trattasi è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2023-2025 e dell'Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2023 con il CUI L0030822012 8202200005;

Dato atto che:

- i lavori di cui sopra sono stati finanziati con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 318 del 06/12/2022;
- i suddetti contributi sono finanziati nell'ambito del P.N.R.R. a valere sulla Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” finanziato dall'Unione Europea “*Next Generation EU*”;
- l'art. 2, comma 1, del D.M. n. 318/2022 sopra citato stabilisce che “*Gli enti locali, soggetti attuatori degli interventi, si impegnano a: a) garantire il raggiungimento di milestone e target della linea di investimento di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, nonché il principio DNSH, pena la decadenza dal finanziamento, le condizionalità della linea di investimento, il divieto di “doppio finanziamento”, l'assenza di conflitti di interesse e tutti gli obblighi e adempimenti derivanti dall'applicazione dei regolamenti dell'Unione europea, delle norme nazionali sul PNRR e delle disposizioni attuative e delle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze*”;

Visto l'articolo 52, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 che, nel modificare l'articolo 1, comma 1, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 ha esteso il termine di sospensione al 30 giugno 2023 e ha aggiunto le seguenti parole *«limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia»* di fatto così circoscrivendo la sospensione dell'applicazione dell'articolo 37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici alle sole procedure non finanziate con le risorse del PNRR/PNC;

Visto l'articolo 10, comma 1, del D.L. 18 novembre 2022, n. 176 secondo cui «*All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole «città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».*

Rilevata l'esigenza di conferire la delega alla S.U.A – Provincia di Varese – livello 1 per la gestione giuridico amministrativa della procedura di gara avente per oggetto “Lavori di adeguamento sismico scuola primaria “G. Mazzini” Lotto 1 Corpo A”;

Considerata la tipologia dell'appalto oggetto del presente provvedimento, il Comune di Cislago intende delegare per la gara in forma singola alla S.U.A – Provincia di Varese – quanto di seguito descritto:

- verifica preventiva della completezza e chiarezza e della regolarità della documentazione amministrativa inerente alla gara in oggetto;
- predisposizione della documentazione di gara (lettera di invito), e adempimenti correlati;
- gestione dei quesiti di gara di natura giuridico amministrativa e della procedura di gara fino all'aggiudicazione provvisoria e successive verifiche di legge, così come meglio esplicitato nella convenzione sottoscritta in data 05.08.2015;

Visti:

- 1) il D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- 1) la Legge 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i:
  - art. 6 “il responsabile del procedimento”;
- 2) la legge 56 del 07/04/2014 art. 1:
  - c. 85 “Le Province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico – amministrativa agli enti locali”;
  - c. 88 “La Provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;
  - c. 91: “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze”;
  - Accordo ai sensi del c. 91 dell'art. 1 della L. 56/2014 tra governo, regioni, sancito in conferenza unificata, in cui legge quanto segue: “Con riferimento alle funzioni di cui all'art. 1 c. 88 della L. 56/2014, Stato e Regioni convengono sull'esigenza di favorire, per conto dei Comuni, l'esercizio da parte delle Province e delle città metropolitane delle funzioni

*individuare nel medesimo comma 88 nonché quella, individuata come fondamentale, dall'art. 1 c. 85 lett. d) della legge, di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”;*

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure” D.lgs. 267/2000, al comma 1 si prevede: *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- *il fine che il contratto intende perseguire;*
- *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- *le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base”;*

Dato atto, altresì, che:

- la finalità del contratto è quella di disciplinare i rapporti tra le parti al fine di realizzare gli interventi di cui sopra;
- l'oggetto del contratto è dato dalle opere sopra citate e meglio specificate negli elaborati progettuali che compongono il progetto esecutivo;
- la forma del contratto è quella pubblica amministrativa;
- le clausole essenziali sono contenute nelle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati e nello schema di contratto;
- si procederà all'aggiudicazione dei lavori mediante procedura negoziata da tenersi con il criterio del prezzo minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 3 D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020 e s.m.i., determinato mediante ribasso sul prezzo a corpo posto a base di gara;
- si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 3, D.L. 76/2020, conv. L. 120/2020 e s.m.i., se in numero non inferiore a cinque;
- l'invito è rivolto agli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, iscritti nella piattaforma Sintel e qualificati per la gara in oggetto;

Rilevato che la Regione Lombardia ha realizzato tramite Lombardia Informatica S.p.A., al fine di contenere e razionalizzare la spesa relativa alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di beni e servizi, una piattaforma regionale denominata “Sistema di Intermediazione Telematica (SINTEL)” dedicata allo svolgimento delle summenzionate tipologie di affidamento, da gestire in tutto o in parte con sistemi telematici, curandone altresì lo sviluppo e promuovendone l'utilizzo da parte dei soggetti di cui al comma 455 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, ivi compresi pertanto gli Enti Locali;

Vista la Convenzione di adesione alla S.U.A, art. 6.1, da cui risulta che l'ente delegante deve selezionare le imprese iscritte all'albo fornitori sulla piattaforma SINTEL, nel rispetto del regolamento comunale dei contratti;

Ritenuto di indire, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b), del D.L. 76/2020, conv. L. 120/2020 e s.m.i., la procedura negoziata di cui all'art. 63 D.lgs. 50/2016 previa consultazione di dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato tra quelli iscritti nella banca dati della piattaforma SINTEL, che hanno la qualificazione specifica per i lavori in oggetto categoria OG1 classifica I, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

Visto l'Avviso di Pubblico per la manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui sopra pubblicato dal 31/05/2023 al 10/06/2023 mediante il Sistema di intermediazione telematica di

Regione Lombardia denominato “Sintel” e sul sito internet del Comune di Cislago nella sezione “Amministrazione trasparente”;

Visto il verbale delle operazioni di sorteggio, allegato alla presente ma segreto fino alla conclusione del procedimento di aggiudicazione, dal quale risulta che sono stati sorteggiati n. 10 operatori economici iscritti nella banca dati della piattaforma SINTEL, che hanno la qualificazione specifica per i lavori in oggetto, da invitare alla procedura negoziata;

Ritenuto quanto di seguito descritto:

- di approvare il verbale sopra citato;
- di attivare la succitata procedura secondo il metodo e il criterio sopra esposti;
- di dare esecuzione al mandato di delega per la gara in oggetto alla S.U.A. – Provincia di Varese ai sensi dell’art. 4.1 della convenzione di adesione alla S.U.A;

Ritenuto, altresì, di stabilire che:

- si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua in relazione ai lavori da affidare;
- ai fini della partecipazione alla presente procedura non è consentito, a pena di esclusione ai sensi dell’art. 89 D.lgs. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;

Dato atto che, secondo quanto stabilito con comunicato dell’ANAC con delibera n. 464 del 27/07/2022 per l’effettuazione dei controlli dei requisiti economico-finanziari, tecnico-organizzativi e soggettivi ex art. 83 D.lgs. 50/2016, in relazione alla procedura di gara in oggetto, si procederà mediante ricorso al sistema FVOE;

Visto l’art. 47 del D.L. 77/2021, convertito nella L. 108/2021;

Visto il D.P.C.M. 07/12/2021 avente ad oggetto “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;

Visto il paragrafo 6 del D.P.C.M. 07/12/2021 relativo alle “Deroghe all'applicazione dei dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile (articolo 47, comma 7)”;

Dato atto che il tasso di occupazione femminile nel settore oggetto dei lavori di cui sopra (costruzioni) risulta dai dati ISTAT disponibili (censimento 2011) pari al 8,68%;

Preso atto che il paragrafo 6 del D.P.C.M. 07/12/2021 stabilisce che “Per quanto attiene alla quota di genere nelle nuove assunzioni, nella motivazione la stazione appaltante potrà fare anche riferimento al livello dei tassi di occupazione femminile, che, del resto, presentano significative differenziazioni tra settori economici e tipologie di committenza pubblica (lavori, servizi e forniture), per cui il raggiungimento della percentuale del 30 per cento delle nuove assunzioni potrebbe incontrare difficoltà in particolari contesti di attività in ragione delle caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere o del contesto di applicazione per gli appalti relativi al PNRR o al PNC. Una rigida applicazione della regola potrebbe determinare nel breve periodo un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico a livello nazionale. In questi casi, quindi, le stazioni appaltanti possono motivare il ricorso alla deroga, specificando che in quel determinato settore il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati.

*Quanto alle concrete modalità applicative della deroga che consente la definizione di una quota inferiore al 30 per cento delle assunzioni da destinare a occupazione femminile, si ritiene utile individuare un target differenziato in relazione alla diversa distribuzione dei tassi di occupazione femminile rilevata nei settori produttivi a livello nazionale. In particolare, nello spirito dell'articolo 47, la percentuale del 30 per cento dovrebbe essere interpretata come parametro di riferimento pur consentendone, in caso di deroga motivata, un'applicazione comunque orientata all'aumento del tasso di occupazione secondo il seguente schema. In questi casi, l'individuazione del target in base alla valutazione del tasso di occupazione femminile nel settore di riferimento può costituire adeguata e specifica motivazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 47.”;*

Ritenuto, pertanto, in applicazione del suddetto D.P.C.M., di inserire nella lettera di invito le seguenti clausole:

- a) ai sensi dell'art. 47, comma 2, D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- a) ai sensi dell'art. 47, comma 3, D.L. 77/2021, convertito con modificazioni da L. 108/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;
- a) ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999 n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazioni alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso. Ai sensi dell'art. 17 della legge 12/03/1999 n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di

esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;

- b) costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L. 12/03/1999 n. 68;
- c) ai sensi dell'art. 47, comma 4, D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, gli operatori economici devono dichiarare di assumersi l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto:
  - 1. una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile (con età inferiore a 36 anni);
  - 1. una percentuale di assunzione di donne superiore di 5 punti percentuali al tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale nel settore delle costruzioni (pari al 8,68% - dato Istat 2011) in relazione alle assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

Ritenuto, altresì, di stabilire che:

- si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua in relazione ai lavori da affidare;
- ai fini della partecipazione alla presente procedura non è consentito, a pena di esclusione ai sensi dell'art. 89 D.lgs. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;

Visto il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 con il quale sono stati approvati i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi";

Visto l'elaborato 04 "Relazione su rispetto vincoli CAM e DNSH" allegato al progetto esecutivo di cui sopra nel quale è previsto che l'Appaltatore alleggi alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazioni di impegno a presentare:

- idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori (par. 3.1.1);
- a impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio (par. 3.1.2);
- a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio (par. 3.1.3.2 e 3.1.3.3);

Ritenuto, pertanto, in applicazione del suddetto D.M. 23/06/2022, di inserire nella lettera di invito l'obbligo per i concorrenti di allegare una dichiarazione di impegno avente i contenuti sopra indicati;

Vista la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 621 del 20/12/2022 con la quale sono stati stabiliti gli importi dei contributi da versare alla stessa Autorità;

Ritenuto necessario impegnare l'importo di € 250,00 da corrispondere alla S.U.A. Provincia di Varese la quale corrisponderà tale importo alla suddetta Autorità ai sensi dell'art. 2 della deliberazione sopra citata;

Dato atto che la SUA della Provincia di Varese ha richiesto il rimborso per le proprie prestazioni di € **1.100,00** che si provvede ad impegnare con il presente atto;

Ritenuto di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale n. 25 del 24.05.2022, con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

### **D E T E R M I N A**

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 1) Di indire, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b), del D.L. 76/2020, conv. L. 120/2020 e s.m.i., la procedura per l'affidamento dei lavori adeguamento sismico della scuola primaria "G. Mazzini" Lotto 1 Corpo A per l'importo di € 249.960,00, oltre IVA 22%, di cui € 19.960,00 per oneri per la sicurezza, e un importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, pari a 230.000,00, oltre IVA 22%, mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 D.lgs. 50/2016, previa consultazione di dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato tra quelli iscritti nella banca dati della piattaforma SINTEL, che hanno la qualificazione specifica per i lavori in oggetto categoria OG1 classifica I, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- 2) Di dare atto che si procederà all'aggiudicazione dei lavori con il criterio del prezzo minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 3 D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020 e s.m.i., determinato mediante ribasso sul prezzo a corpo posto a base di gara, e si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 3, D.L. 76/2020, conv. L. 120/2020 e s.m.i., se in numero non inferiore a cinque;
- 3) Di approvare il verbale delle operazioni di sorteggio, allegato alla presente ma segretato fino alla conclusione del procedimento di aggiudicazione, effettuato a seguito della pubblicazione dell'Avviso di Pubblico per la manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui sopra, dal quale risulta che sono stati sorteggiati n. 10 operatori economici iscritti nella banca dati della piattaforma SINTEL, che hanno la qualificazione specifica per i lavori in oggetto, da invitare alla procedura negoziata;
- 4) Di dare atto di quanto di seguito indicato:
  - l'invito è rivolto alle ditte sorteggiate, iscritte nella banca dati della piattaforma SINTEL, i cui nominativi saranno trasmessi separatamente alla S.U.A. con le modalità riservate previste all'art. 6.1 della Convenzione stessa;
  - si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua in relazione ai lavori da affidare;



- ai fini della partecipazione alla presente procedura non è consentito, a pena di esclusione ai sensi dell'art. 89 D.lgs. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
  - la finalità del contratto è quella di disciplinare i rapporti tra le parti al fine di realizzare gli interventi di cui sopra;
  - l'oggetto del contratto è dato dalle opere sopra citate e meglio specificate negli elaborati progettuali che compongono il progetto esecutivo;
  - la forma del contratto è quella pubblica amministrativa;
  - le clausole essenziali sono contenute nelle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati e nello schema di contratto;
  - il responsabile unico del procedimento ex art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016 è la dott.ssa Marina Lastraioli;
- 5) di dare atto che i lavori di cui sopra sono stati finanziati con Decreto del 08/11/2021 del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno, in applicazione dell'art. 1, comma 139-bis, L. 145/2018, a seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del Decreto 25/08/2021, e sono confluiti nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- 6) dato atto che i lavori di cui sopra sono stati finanziati con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 318 del 06/12/2022 nell'ambito del P.N.R.R. a valere sulla Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" finanziato dall'Unione Europea "Next Generation EU";
- 7) di inserire nella lettera di invito le seguenti clausole:
- a) ai sensi dell'art. 47, comma 2, D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
  - a) ai sensi dell'art. 47, comma 3, D.L. 77/2021, convertito con modificazioni da L. 108/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità; La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del

contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;

- a) ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999 n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazioni alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso. Ai sensi dell'art. 17 della legge 12/03/1999 n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;

- b) costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L. 12/03/1999 n. 68;
- c) ai sensi dell'art. 47, comma 4, D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, gli operatori economici devono dichiarare di assumersi l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto:
- una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile (con età inferiore a 36 anni);
  - una percentuale di assunzione di donne superiore di 5 punti percentuali al tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale nel settore delle costruzioni (pari al 8,68% - dato Istat 2011) in relazione alle assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

- 8) di inserire nella lettera di invito l'obbligo per i concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione alla gara una dichiarazione di impegno a presentare:

- idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori (par. 3.1.1 elaborato 04 "Relazione su rispetto vincoli CAM e DNSH");
- a impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio (par. 3.1.2 elaborato 04 "Relazione su rispetto vincoli CAM e DNSH");
- a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio (par. 3.1.3.2 e 3.1.3.3 elaborato 04 "Relazione su rispetto vincoli CAM e DNSH");

- 9) Di dare atto che il presente provvedimento ha valore di determinazione a contrarre e che la lettera di invito alla gara sarà predisposta dalla S.U.A. – Provincia di Varese, come previsto dall'art. 4.1 della Convenzione sottoscritta in data 05/08/2015;

- 10) Di conferire delega per la procedura di gara in oggetto alla S.U.A. – Provincia di Varese per la gestione giuridico-amministrativa dell'intera procedura (livello 1);
- 11) Di disporre un rimborso spese pari a 1.100,00 per la delega per lo svolgimento delle procedure di gara a favore della S.U.A. della Provincia di Varese;
- 12) Di prenotare la somma complessiva € 304.951,20, IVA 22% compresa, imputandola in bilancio come di seguito indicato:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO
04.02.U.2	U.2.02.01.09.003	COMP	2023	24201/8

codice cofog:

9.1.2

P. 23/00004

**CUP: B15E22000990001**

- 13) Di impegnare l'importo di € 1.100,00 a favore della Provincia di Varese, imputandolo in bilancio come di seguito indicato:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO
04.02.U.2	U.2.02.01.09.003	COMP	2023	24201/8

codice cofog:

9.1.2

I. 23/ 00418

- 14) Di impegnare, altresì, la somma complessiva di € 250,00 quale contributo a favore di S.U.A. Provincia di Varese che provvederà al relativo pagamento all'Autorità Nazionale Anticorruzione che trova disponibilità in Bilancio come di seguito indicato:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ ARTICOLO
04.02.U.2	U.2.02.01.09.003	COMP	2023	24201/8

codice cofog:

9.1.2

I. 23/ 00419

- 15) Formano parte integrante del presente atto:
- Verbale operazioni di sorteggio (segretato fino al termine della procedura).  
(n. 1 allegati)

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Cislago, 20/06/2023.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO**

Firmato digitalmente

Dott.ssa Marina Lastraioli

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**COMUNE DI CISLAGO**

**PROVINCIA DI VARESE**

**DETERMINAZIONE**  
**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**N. 208 DEL 06/11/2024.**

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "G. MAZZINI" LOTTO 1 CORPO A (FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA M4.C1.I3.3) - CUP: B15E22000990001 - DELEGA PER LA PROCEDURA DI GARA ALLA S.U.A. PROVINCIA DI VARESE - INTEGRAZIONE.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 19/06/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria "G. Mazzini" Lotto 1 Corpo A, redatto dall'ing. Sabrina Freda, che prevede un importo complessivo dei lavori di € 249.960,00, oltre IVA 22%, di cui € 19.960,00 per oneri per la sicurezza, e un importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, pari a 230.000,00, oltre IVA 22%;

Dato atto che:

- i lavori di cui sopra sono stati finanziati con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 318 del 06/12/2022;
- i suddetti contributi sono finanziati nell'ambito del P.N.R.R. a valere sulla Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" finanziato dall'Unione Europea "Next Generation EU";
- l'art. 2, comma 1, del D.M. n. 318/2022 sopra citato stabilisce che *"Gli enti locali, soggetti attuatori degli interventi, si impegnano a: a) garantire il raggiungimento di milestone e target della linea di investimento di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", nonché il principio DNSH, pena la decadenza dal finanziamento, le condizionalità della linea di investimento, il divieto di "doppio finanziamento", l'assenza di conflitti di interesse e tutti gli obblighi e adempimenti derivanti dall'applicazione dei regolamenti dell'Unione europea, delle norme nazionali sul PNRR e delle disposizioni attuative e delle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze"*;

Visto l'articolo 52, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 che, nel modificare l'articolo 1, comma 1, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 ha esteso il termine di sospensione al 30 giugno 2023 e ha aggiunto le seguenti parole *«limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia»* di fatto così circoscrivendo la sospensione dell'applicazione dell'articolo 37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici alle sole procedure non finanziate con le risorse del PNRR/PNC;

Visto l'articolo 10, comma 1, del D.L. 18 novembre 2022, n. 176 secondo cui *«All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole «città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».*

Richiamata la delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 29.06.2015 avente per oggetto "Convenzione di adesione alla S.U.A – Provincia di Varese" con la quale è stato approvato lo schema di convenzione della Stazione Unica Appaltante (denominata S.U.A) in capo alla Provincia di Varese, di cui al D.lgs. 163/06 art. 33 e seguenti;

Vista la nota del 05/08/2015 con la quale il Comune di Cislago ha comunicato che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2015, ha stabilito di aderire alla SUA – Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese, approvandone il relativo schema di convenzione;

Dato atto che in data 05/08/2015 è stata sottoscritta tra le parti la convenzione sopra citata;

Dato atto che con propria determinazione n. 101 del 20/06/2023:

- 1) veniva indetta, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b), del D.L. 76/2020, conv. L. 120/2020 e s.m.i., la procedura per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria "G. Mazzini" Lotto 1 Corpo A per l'importo di € 249.960,00, oltre IVA 22%, di cui € 19.960,00 per oneri per la sicurezza, e un importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, pari a € 230.000,00, oltre IVA 22%, mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 D.lgs. 50/2016, previa consultazione di dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato tra quelli iscritti nella banca dati della piattaforma SINTEL, che hanno la qualificazione specifica per i lavori in oggetto categoria OG1 classifica I, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- 2) veniva approvato il verbale delle operazioni di sorteggio effettuato a seguito della pubblicazione dell'Avviso di Pubblico per la manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui sopra, dal quale risulta che sono stati sorteggiati n. 10 operatori economici iscritti nella banca dati della piattaforma SINTEL, che hanno la qualificazione specifica per i lavori in oggetto, da invitare alla procedura negoziata;

- 3) veniva conferita delega per la procedura di gara alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) – Provincia di Varese per la gestione giuridico-amministrativa dell'intera procedura (livello 1);

Preso atto della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) adottata con la circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 22 del 14 maggio 2024;

Considerato che nella propria determinazione n. 101 del 20/06/2023 non è stata data adeguata evidenza al finanziamento delle opere mediante fondi PNRR, anche mediante l'apposizione del logo, e non è stata indicato che i lavori previsti in progetto rispettano il principio D.N.S.H. in quanto:

- non comprendono l'installazione di caldaie a gas;
- non riguardano un edificio adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili;
- non riguardano interventi di riqualificazione energetica e rientrano nel Regime 2 di cui alla *“Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”*;
- sono stati progettati e verranno eseguiti nel rispetto del principio europeo di non arrecare un danno significativo all'ambiente *“Do no significant Harm – DNSH”* (come meglio specificato nell'elaborato 04 *“Relazione su rispetto vincoli CAM e DNSH”* allegato al Progetto Esecutivo approvato);

Ritenuto pertanto di integrare la propria determinazione 101 del 20/06/2023 con gli elementi sopra indicati;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale n. 44 del 29.12.2023 con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di integrare la propria determinazione n. 101 del 20/06/2023 con la quale veniva indetta, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b), del D.L. 76/2020, conv. L. 120/2020 e s.m.i., la procedura per l'affidamento dei lavori adeguamento sismico della scuola primaria *“G. Mazzini”* Lotto 1 Corpo A e veniva conferita delega per la procedura di gara alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) – Provincia di Varese per la gestione giuridico-amministrativa dell'intera procedura (livello 1);
- 3) Di dare atto che i lavori di cui sopra sono stati finanziati con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 318 del 06/12/2022 nell'ambito del P.N.R.R. a valere sulla Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3 *“Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”* finanziato dall'Unione Europea *“Next Generation EU”* - CUP: B15E22000990001;

- 4) Di integrare la propria determinazione n. 101 del 20/06/2023 dando evidenza che i lavori di adeguamento sismico scuola “G. Mazzini” lotto 1 Corpo A, sono conformi ai C.A.M. Edilizia e rispettano il principio D.N.S.H. in quanto:
- non comprendono l’installazione di caldaie a gas;
  - non riguardano un edificio adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili;
  - non riguardano interventi di riqualificazione energetica e rientrano nel Regime 2 di cui alla “Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;
  - sono stati progettati e verranno eseguiti nel rispetto del principio europeo di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do no significant Harm – DNSH” (come meglio specificato nell’elaborato 04 “Relazione su rispetto vincoli CAM e DNSH” allegato al Progetto Esecutivo approvato).

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Cislago, 06/11/2024.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Marina Lastraioli

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*